



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 5495/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 17.8.2021

da

Parte_1 (C.F.

P.IVA_1), con l'Avv. DALLA ROSA LUIGI, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO

- parte attrice -

contro

Controparte_1 (C.F.

P.IVA_2), con l'Avv. MASSAROTTO GIORGIO e l'Avv. BIGOLIN FRANCESCO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in CASTELFRANCO VENETO (TV)

- parte convenuta -

OGGETTO: Altri contratti d'opera

Conclusioni di parte attrice:

“Respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:

In via principale di merito:

conferma le conclusioni tutte formulate nell'atto di citazione e ribadite nella memoria ex art.183 vi comma n.1 cpc;

chiede il rigetto delle conclusioni avversarie di merito formulate sia in via principale che in via riconvenzionale;

con vittoria di spese ed onorari di lite, ivi comprese le spese generali nella misura di legge;

sentenza esecutiva ex lege.

In via subordinata istruttoria:

insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate (prova testimoniale e CTU) nelle memorie ex art. 183 vi comma n. n. 2 e 3 cpc depositate in atti.

Chiede l'autorizzazione alla prova contraria sui capitoli di parte avversa eventualmente ammessi, con i test già indicati.”

Conclusioni di parte convenuta:

“Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, allegazione e domanda:

IN VIA PRINCIPALE: dato atto dell'avvenuto pagamento dell'acconto di € 17.080,00 da parte della convenuta ^{Cont} CP_1 ai sensi degli artt. 1176 – 1189 c.c., respingersi la domanda attorea to dell'indicata somma.

Dichiararsi Parte_1 obbligata all'esecuzione del contratto inter partes mediante forn 3 coperture anti-emissioni come specificato nella Proposta d'Ordine 28/01/2020, confermata con e-mail del 07/09/2020 della attrice, con pagamento a termine di contratto del residuo importo, previa detrazione dell'importo sopra indicato di € 17.080,00 già accontato e dell'importo di € 21.854,40 riconosciuto dalla Regione Lombardia quale contributo a favore della convenuta e definitivamente scaduto per il mancato adempimento dell'attrice.

IN SUBORDINE: in ipotesi di ritenuta inesigibilità delle condizioni di vendita dell'offerta di fornitura inter partes per cui è causa, condannarsi Parte_1 alla restituzione dell'importo corrisposto dall'^{Cont} CP_1 a titolo di acconto per € 17.080,00, oltre interessi commerciali ex 02 dall'11/09/2020, data dell'avvenuto versamento, al di del saldo.

IN OGNI CASO: spese di lite interamente rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove orali, anche a pro-va contraria, articolate in Memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. del 22/02/2022 e del 14/03/2022, con i testi già indicati; si oppone alle istanze di pro-va orale articolate dall'attrice e, in caso di ammissione di quest'ultime, chiede l'autorizzazione a prova contraria con i testi già indicati.

Ammettersi la Consulenza Tecnica volta ad accertare quale sia stato nei fatti oc-corsi il domicilio informatico violato come richiesta a pagina 2 della Memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 22/02/2022.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte_2 (nel prosieguo anche solo “ Parte_1) ha agito in giudizio chiedendo la condanna della convenuta Controparte_3 (d'ora in avanti anche solo CP_1 [...]) al pagamento della somma di € 17.080,00, dovuta a titolo di acconto sull'importo complessivo di € 85.400,00 per la fornitura di 3 coperture non a tenuta gas anti-emissioni tipo Parte_1 di cui al contratto concluso tra le parti in data 7.9.2020; chiede, inoltre, che la convenuta sia condannata a dare

esecuzione all'anzidetto contratto, nonché al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.

In particolare, l'attrice sottolinea di avere concordato a mezzo e-mail il pagamento dell'acconto pattuito, pari ad € 17.080,00; tuttavia, avvedutasi di non aver ricevuto il versamento concordato, sollecitava in tal senso la convenuta la quale, con e-mail di data 6.11.2020, affermava di aver già provveduto al pagamento ed allegava alla comunicazione l'e-mail di data 9.9.2020 ricevuta da *Parte_1* e contenente le coordinate bancarie.

A seguito dell'esame della corrispondenza e-mail intercorsa, le parti si avvedevano delle differenze tra i messaggi inviati dall'attrice e quelli ricevuti dalla convenuta, prendendo così atto che la loro corrispondenza elettronica era stata fatta oggetto di un attacco *hacker* e che il pagamento eseguito dalla convenuta era stato effettuato a favore di un IBAN riconducibile a soggetto terzo, estraneo all'attrice.

Ciò premesso, l'attrice allega, infine, che siffatto attacco *hacker* ha avuto ad oggetto i sistemi informatici della convenuta alla quale, in ogni caso, va attribuita la responsabilità di quanto avvenuto a causa della propria scarsa diligenza.

1.2 La convenuta si è costituita in giudizio non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale con l'attrice né i corrispettivi pattuiti né l'avvenuta violazione dei sistemi informatici da parte di un terzo, evidenziando tuttavia che detto "*hackeraggio*" sarebbe dipeso dalla violazione del dominio informatico dell'attrice e non da un'intrusione nei propri sistemi.

Allega, inoltre, che non sarebbe ravvisabile alcuna negligenza nel proprio comportamento in sede di esecuzione del contratto *de quo*, atteso che sarebbe stato sostanzialmente impossibile notare alcunché con riferimento alle e-mail "*hackerate*" a lei recapitate, pur tenendo un comportamento diligente.

Evidenzia, pertanto, di avere senza colpa effettuato il pagamento nei confronti del creditore apparente, ai sensi dell'art. 1189 c.c. Allega, altresì, di aver tempestivamente presentato denuncia contro ignoti in sede penale al fine di individuare il responsabile dell'attacco informatico; il relativo procedimento, tuttavia, si concludeva con la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, in quanto dall'indagine non emergevano elementi utili per

l'identificazione dei responsabili del reato.

Evidenzia, inoltre, di essere risultata idonea per ottenere un finanziamento di importo pari ad € 21.854,40 dalla *Org_1* nell'ambito del contributo da quest'ultima offerto con la cosiddetta "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" e, in forza di questo, di avere concluso con l'attrice il contratto oggetto del presente giudizio.

Tuttavia, a causa della mancata tempestiva fornitura da parte dell'attrice, la convenuta sarebbe decaduta dal diritto di ottenere il contributo *de quo*. Chiede, pertanto, la condanna dell'attrice all'esecuzione del contratto, dichiarandosi disponibile a corrispondere il residuo importo dovuto, previa detrazione della somma di € 17.080,00 già versata a titolo di acconto al creditore apparente, nonché della somma di € 21.854,40 riconosciutale dalla *Org_1* Lombardia quale contributo e definitivamente perduta per il mancato adempimento dell'attrice; chiede, in subordine, la condanna di *Parte_1* alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di acconto per € 17.080,00, oltre interessi dalla data dell'avvenuto versamento al di del saldo effettivo.

2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e viene ora in decisione. I capitoli di prova orale formulati da parte attrice risultano, infatti, inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze non contestate (1, 2, 6, 7, 9/18) o documentali (3, 4, 5, 8), mentre i capitoli formulati da parte convenuta hanno ad oggetto circostanze non contestate (1/5, 7, 10/15), documentali (6, 8, 9) o negativamente formulate (16). Del resto, la richiesta, avanzata da entrambe le parti, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le caratteristiche dei sistemi di posta elettronica utilizzati dalle parti e l'intervenuto attacco informatico appare ultronea e non necessaria, alla luce di quanto meglio esposto nel prosieguo.

Invero, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

2.1 Preliminarmente, va rilevato che la ricostruzione dei fatti non è contestata tra le parti, le quali ammettono pacificamente le discrepanze tra i documenti e le comunicazioni inviate dall'attrice e quelli ricevuti dalla convenuta, di tal che la convenuta ha effettuato il pagamento dell'acconto pattuito con l'attrice ad un conto corrente recante IBAN riconducibile a terzo

soggetto e, quindi, non pervenuto nella disponibilità dell'attrice; entrambe le parti, peraltro, attribuiscono tali discrepanze ad un attacco informatico perpetrato da un terzo *hacker* e controvertono soltanto sul destinatario di detto attacco (il sistema di posta elettronica dell'attrice ovvero quello della convenuta). L'attrice, infatti, dimette una perizia di parte dalla quale emergerebbe che ad essere violata sia stata la casella di posta elettronica della convenuta; viceversa, la convenuta dimette perizia di parte dalla quale risulterebbe che l'attacco informatico sia stato perpetrato nei confronti dell'attrice, la quale avrebbe subito un *data breach* attraverso una tecnica conosciuta come *man in the middle*, attraverso la quale l'*hacker* si interpone tra mittente e destinatario intercettando, modificando e re-inviando i messaggi di posta elettronica.

Ciò premesso, la convenuta invoca l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato ai sensi dell'art. 1189 c.c., ritenendo integrati entrambi i requisiti richiesti dalla norma menzionata, vale a dire la buona fede del debitore e la situazione di apparente legittimazione a ricevere il pagamento del ricevente.

A tal proposito deve osservarsi, innanzitutto, che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza maggioritarie ritengono applicabile l'art. 1189 c.c. anche all'ipotesi del rappresentante apparente del creditore, nonché all'indicatario apparente. Il debitore, ex art. 1189 c.c., è liberato anche se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel *solvens* in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'*accipiens* (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1869 del 25/01/2018; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15339 del 13/09/2012).

È stato ritenuto che l'art. 1189 c.c. debba essere interpretato in relazione

all'art. 1188 c.c., secondo cui legittimati a ricevere il pagamento sono, oltre al creditore, anche il suo rappresentante e le persone indicate dal creditore stesso, dalla legge, ovvero dal giudice: tutti questi soggetti, perciò, devono essere equiparati anche ai fini di cui all'art. 1189 c.c., con la conseguenza che l'effetto liberatorio si produce anche nel caso di pagamento all'apparente legittimato; ciò per non imporre al debitore verifiche in merito alla legittimazione del ricevente che vadano oltre il criterio della normale diligenza.

L'accertamento della scusabilità e della ragionevolezza dell'affidamento riposto da parte del *solvens* presuppone che quest'ultimo non versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza consistente nell'aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, se facilmente controllabile (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 9758 del 19/04/2018).

Riepilogando, i presupposti per l'efficacia liberatoria del pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c. sono:

- le "circostanze univoche" (presupposto oggettivo), deponenti per la sussistenza della legittimazione in capo all'*accipiens*;
- la "buona fede" (presupposto soggettivo) intesa come ignoranza di ledere l'altrui diritto ex art. 1147 c.c.;
- comportamento colposo del creditore che abbia ingenerato nel debitore la convinzione ragionevole circa la legittimazione a ricevere il pagamento per conto del creditore.

2.2 Nel caso di specie, sussistono le circostanze univoche oggettive deponenti per la riferibilità delle coordinate bancarie all'indicazione proveniente dall'apparente *Parte_1* esse, infatti, sono state inviate all'esito di uno scambio di comunicazioni e-mail intervenuto tra la "vera" *Parte_1* e *CP_1* (cfr. docc. 4, 5 e 6 convenuta) e, peraltro, non è oggetto di contestazione tra le parti che il messaggio di posta elettronica "fasullo" ricevuto dalla convenuta sia stato modificato e inviato da un terzo *hacker*.

A ciò aggiungasi che – a quanto risulta – il bonifico bancario effettuato dalla convenuta indicando quale beneficiario *Parte_2* e l'IBAN "*Emai_1*" è andato a buon fine, senza che il sistema di *home banking* segnalasse incongruenze tra IBAN e beneficiario (cfr. docc. 11-12 convenuta).

Il presupposto soggettivo, tuttavia, non può dirsi integrato, per le ragioni che seguono.

Le stesse allegazioni e produzioni documentali offerte dalla convenuta, infatti, evidenziano la sua grave negligenza nella gestione della procedura di pagamento, tale da dover ravvisare l'esclusiva responsabilità di **CP_1** nel verificarsi dell'evento dannoso subito.

La convenuta, infatti, ammette pacificamente di avere ricevuto in più occasioni dall'attrice documentazione (la conferma d'ordine e la fattura proforma allegate all'e-mail del 7.9.2020, nonché la copia di cortesia della fattura fiscale allegata all'email del 9.9.2020) nella quale risultavano illeggibili o completamente assenti le coordinate bancarie alle quali effettuare il bonifico per il pagamento dell'acconto, senza tuttavia nemmeno allegare di avere chiesto chiarimenti ad **Parte_1** in merito a tali circostanze.

È, peraltro, d'intuitiva evidenza che, durante il tempo intercorso tra la ricezione delle prime due e-mail (7-9.9.2020, cfr. docc. 4 e 6 convenuta) e l'esecuzione del pagamento (11.9.2020, cfr. docc. 7 e 8 convenuta), **CP_1** [...] ben avrebbe potuto interpellare **Parte_1** per sincerarsi sul perché la documentazione ricevuta recasse tali errori ed omissioni nel campo dedicato all'inserimento delle coordinate bancarie alle quali eseguire il pagamento dell'acconto, a maggior ragione se si considera che:

- l'e-mail del 7.9.2020 non recava nel corpo alcuna indicazione circa l'IBAN o l'Istituto di Credito di riferimento (cfr. doc. 2 attoreo);
- dalla corrispondenza in atti emerge che **CP_1** abbia verificato la correttezza dei propri dati inseriti dall'attrice nei documenti *de quibus*, di talché eseguendo tale controllo si è senz'altro avveduta dell'illeggibilità delle indicazioni presenti nel campo "**Org_2** Banca" (cfr. doc. 4 convenuta e pag. 5 comparsa conclusionale convenuta).

A ciò aggiungasi che i canoni di diligenza che debbono informare l'esercizio dell'attività d'impresa avrebbero imposto ad **CP_1** di notare altresì la discrepanza tra l'indirizzo e-mail dal quale proveniva il messaggio di posta elettronica del 9.9.2020 (cfr. doc. 6 convenuta), atteso che:

- pur inserendosi in uno scambio di corrispondenza già in atto, le precedenti e-mail provenivano da un indirizzo recante l'estensione *.it*, mentre

quella contenente l'IBAN errato recava l'estensione .^{Em} ;

- l'incongruenza tra le estensioni finali degli indirizzi di posta elettronica era facilmente riconoscibile in quanto in calce all'e-mail datata 9.9.2020 era altresì indicato l'unico corretto indirizzo riferibile ad ^{Parte_1} vale a dire ^{Email_3} (cfr. doc. 6 convenuta).

Ciò posto, la convenuta non può invocare il principio dell'apparenza del diritto, che sottende la disciplina del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., in base al quale il debitore che esegue il pagamento al creditore apparente è liberato dalla propria obbligazione se prova di essere stato in buona fede. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, *“Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicchè il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile.”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016).

Si aggiunga che la convenuta, una volta eseguito il bonifico a favore dell'IBAN errato, malgrado l'allegata necessità di dare tempestivamente seguito all'operazione per incamerare il contributo già riconosciute dalla Regione Lombardia, non ha nemmeno avuto cura di inviare copia della contabile all'attrice, a conferma dell'esecuzione del pagamento dell'acconto; detta condotta, generalmente suggerita da prudenza e cortesia nei rapporti economici, le avrebbe verosimilmente consentito di avvedersi subito dell'errore commesso e, magari, di revocare il bonifico disposto a favore dell'IBAN errato. La stessa convenuta allega, del resto, che fu solo l'attrice a prendere l'iniziativa di informarsi sull'esito del rapporto intercorso tra le parti, affermando che *“A distanza di quasi 2 mesi, e più precisamente in data 06/11/2021, ^{Parte_1} rilevava l'ammanto e pertanto l'^{Cont} ^{Parte_3} trasmetteva alle ore 11:45 l'e-*

mail ricevuta in data 09/09/2020” (cfr. pag. 3 comparsa di risposta), precisando (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale) che “A distanza di quasi due mesi, e più precisamente in data 06/11/2021, *Parte_1* contattava *CP_1* per assumere informazioni in merito al pagamento dell’acconto”. Dunque, pur essendo trascorsi due mesi, la convenuta non si era nemmeno premurata di prendere contatti con l’attrice per conoscere le sorti della fornitura ordinata. Circostanza che depone ulteriormente per la sua negligenza nella gestione dell’affare.

2.3 Quanto, infine, al comportamento colposo del creditore, l’unico elemento allegato dalla convenuta al fine di dimostrarlo consiste nell’asserita violazione del domicilio informatico di *Parte_1* la quale sarebbe dunque responsabile a titolo di “*culpa in vigilando*” per non averlo efficacemente protetto da eventuali attacchi informatici.

A sostegno di tale allegazione la convenuta produce una perizia di parte dalla quale emergerebbe che il domicilio informatico effettivamente violato sarebbe quello appartenente all’attrice.

Al fine di accertare chi abbia effettivamente subito l’intrusione da parte di terzi nell’account di posta elettronica o nel sistema di rete interna, entrambe le parti hanno richiesto l’espletamento di una CTU informatica. Tuttavia, le perizie prodotte da entrambe le parti (cfr. doc. 9 e allegato alla prima memoria istruttoria attrice; docc. 15-16 convenuta) si soffermano sull’analisi generale di fenomeni connessi a frodi informatiche – quale ad esempio i cosiddetti “*data breach*” e “*man in the middle*” – dando per presupposta la fragilità e permeabilità dei rispettivi sistemi informatici, anziché dimostrarla.

A ben vedere, inoltre, le perizie *de quibus* non circostanziano il tempo in cui si sarebbe verificata l’asserita intrusione e nemmeno contribuiscono a chiarire le modalità con le quali l’*hackeraggio* sarebbe stato perpetrato, limitandosi a formulare congetture non suffragate da dati obiettivi accertati nel sistema informatico né della convenuta né, soprattutto, dell’attrice.

Siffatta situazione probatoria – che non fornisce alcun principio di prova del fatto storico dell’asserito *hackeraggio* nei sistemi informatici delle parti – impone di respingere l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe assunto carattere esplorativo.

Pertanto, la convenuta non ha allegato alcun altro elemento dal quale possa desumersi un comportamento colposo dell'attrice, così non ottemperando all'onere, su di essa gravante, di dimostrare il comportamento colposo del creditore.

2.4 La domanda di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. svolta da parte attrice è infondata e non può essere accolta, non essendo stato assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2697 c.c. su di essa, alla quale spettava dimostrare l'esistenza – peraltro nemmeno allegata – e l'entità del pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte.

2.5 Quanto alla domanda di risarcimento del danno causato dall'inadempimento dell'attrice, svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, l'accoglimento della domanda attorea ne impone il rigetto, poiché non può dirsi sussistente alcun inadempimento in capo ad *Parte_1*

Per tutti i predetti motivi, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta viene condannata a corrispondere a parte attrice la somma di € 17.080,00 (IVA inclusa), corrispondente all'acconto contrattualmente stabilito, nonché a dare esecuzione al contratto stipulato da entrambe le parti, consentendo alla *Parte_1* di eseguire i lavori commissionati e provvedendo al pagamento del prezzo pattuito con le scadenze concordate.

Non possono, del resto, sussistere dubbi in ordine al fatto che la convenuta abbia ancora interesse all'esecuzione del contratto, vista la parallela domanda dalla stessa formulata di esecuzione del contratto stesso; purtuttavia, quanto già argomentato e accertato impedisce di riconoscere alla convenuta il diritto alla riduzione del prezzo sia in ragione del pagamento già effettuato al terzo sia in ragione della perdita del contributo della *Org_1*. Da un lato, la mancata tempestiva esecuzione del contratto da parte dell'attrice non è dipesa dalla condotta dell'attrice stessa, bensì dalla convenuta (la quale ben avrebbe potuto, peraltro, una volta avvedutasi dell'errore nell'effettuazione del bonifico, riprovedere immediatamente al pagamento dell'acconto all'IBAN corretto, salvo il diritto alla ripetizione, laddove temesse di perdere il contributo regionale); dall'altro lato, la convenuta non ha nemmeno avuto cura di indicare quali sarebbero stati i tempi e i modi di incameramento del contributo riconosciute, il cui rispetto non sarebbe stato possibile a causa delle vicende

per cui è causa.

3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta soccombente e sono liquidate tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore (€ 70.000,00) e della relativa complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.), nonché del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo, pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e a quelli minimi per la fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accerta l'inadempimento della convenuta [...] *Controparte_1* rispetto al contratto concluso in data 7.9.2020 con l'attrice *Parte_1* e, per l'effetto:
 - condanna la convenuta *Controparte_1* [...] a versare all'attrice *Parte_1* [...] la somma di € 17.080,00 (IVA inclusa) dovuta a titolo di acconto;
 - condanna la convenuta *Controparte_1* [...] a corrispondere all'attrice *Parte_1* [...] l'importo di € 68.320,00 (IVA inclusa) alle scadenze contrattualmente pattuite;
 - condanna l'attrice *Parte_1* a fornire alla convenuta *Controparte_1* [...] e ad installare le 3 coperture non a tenuta gas anti-emissioni tipo *Parte_1* conformemente a quanto concordato nel contratto sub doc. 1 attoreo;

2) condanna la convenuta *Controparte_1*
[...] alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice
Parte_1, che si liquidano
nell'importo di € 786,00 per esborsi e di € 11.268,00 a titolo di compenso,
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, il 26 giugno 2024

Il giudice

- dott.ssa Elena Merlo -